



Riforma della disciplina del Fondo di Garanzia per le PMI

Nota di Aggiornamento

Dicembre 2023

Lo scorso 16 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (c.d. "DL Fisco-Anticipi") - che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili - coordinato con la legge di conversione n. 191 del 15 dicembre 2023.

In particolare, il DL introduce all'art. 15-bis la riforma del Fondo di garanzia per le PMI, dettando la disciplina che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, al termine del regime straordinario adottato nell'ambito del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (QT) al fine di fronteggiare le ripetute crisi degli ultimi anni.

Nel complesso si tratta di un intervento positivo, che recepisce gran parte delle istanze di Confindustria. Restano tuttavia alcune disposizioni da modificare o rafforzare, al fine di assicurare il maggior supporto a PMI e midcap. Inoltre, si ritiene che l'intervento, introdotto in via transitoria per la durata di un anno, dovrebbe avere carattere strutturale.

Di seguito sono riportate in dettaglio le disposizioni della riforma.

La nuova disciplina del Fondo di Garanzia per le PMI

La nuova disciplina prevede che il Fondo operi, tra le altre, con le seguenti modalità:

- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari 5 milioni di euro. Si tratta di una previsione di particolare importanza, fortemente sollecitata da Confindustria. In assenza dell'intervento del DL, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito dal Fondo sarebbe sceso a 2,5 milioni. In proposito, va tuttavia segnalato che manca ancora (essendo scaduto nel 2023) il metodo di calcolo degli aiuti sotto forma di garanzia per importi garantiti superiori a 2,5 milioni; ciò comporta che, con la scadenza del QT, garanzie di ammontare superiore non possono essere concesse. È dunque essenziale che si acceleri il confronto con la Commissione UE per la definizione di un metodo di calcolo, avendo però particolare riguardo al livello dei premi di garanzia;
- la garanzia è concessa alle PMI fino alla misura massima del:
 - i) 55% per le operazioni finanziarie, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione (si tratta delle imprese meno rischiose);
 - ii) 60% per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
 - iii) 80% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione.

È positiva e in linea con quanto proposto da Confindustria la scelta di semplificare le coperture di garanzia rispetto alla precedente riforma (che le diversificava in relazione a tipologia di operazione, durata, classe di rischio) e di mantenere all'80% la copertura per gli investimenti. Desta tuttavia perplessità la scelta di fissare al 55% (invece che al 60%) la copertura delle operazioni a fronte di esigenze di liquidità, che rischia di rappresentare una mera complicazione operativa;

- in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40.000 euro, ovvero fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione, nonché

in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo sino a 50.000 euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80%;

- la garanzia del Fondo può essere concessa - previa autorizzazione della Commissione europea - in favore di imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (c.d. midcap) anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La garanzia alle midcap, che può essere concessa nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, è riconosciuta:
 - i) fino alla misura massima del 30% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità;
 - ii) nella misura del 40% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo.

Per le garanzie concesse alle midcap, viene prevista una commissione "una tantum" pari all'1,25% dell'importo garantito, contro una commissione massima dell'1% prevista per le PMI (come più avanti descritto).

È positiva la scelta, da tempo auspicata da Confindustria, di riportare le midcap nel perimetro di operatività del Fondo così da assicurare anche a tali imprese – che hanno fragilità ed esigenze finanziarie analoghe a quelle delle medie imprese industriali – supporto nell'accesso al credito. Tuttavia, va corretta l'attuale formulazione del DL, che definisce le midcap come imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, eliminando la soglia minima di 250 dipendenti; un'impresa può infatti rientrare nella categoria anche con un numero di dipendenti inferiore a 250, qualora superi le soglie di fatturato e totale attivo della definizione comunitaria di PMI.

Inoltre, occorre alzare le percentuali di copertura previste per le midcap (30%-40%) che non appaiono adeguate a favorirne l'accesso al credito.

Infine, va segnalato che, anche con riferimento alle garanzie a favore delle mid cap, occorre intervenire in materia di aiuti di Stato; al momento, infatti, le midcap non sono contemplate dal Regolamento Generale di Esenzione (GBER) e manca il metodo di calcolo affinché siano garantite in *de minimis*, i cui limiti agevolativi sarebbero però troppo stringenti per le esigenze di tali imprese. Al fine di estendere alle midcap alcuni regimi di aiuto occorre innanzitutto, come previsto dalla Commissione nell'ambito del recente SME Relief Package, introdurre una loro definizione a livello europeo;

- con riferimento alle garanzie del Fondo concesse a copertura delle prime perdite di portafogli di obbligazioni (c.d. Basket Bond), viene ridotta la soglia minima delle emissioni che possono essere incluse in portafoglio da 2 milioni a 500mila euro. Si tratta di una modifica proposta da Confindustria e sollecitata in particolare da Piccola Industria e dai Giovani Imprenditori, finalizzata a favorire l'accesso alla finanza alternativa da parte di imprese;
- in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
- la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5% rispetto al numero delle operazioni

finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. Viene così superata un'annosa questione, eliminando, di fatto, una commissione che rappresentava un'eccessiva e ingiustificata penalizzazione per le imprese, fonte di tensioni nel rapporto con banche e confidi.

Infine, la norma modifica l'attuale governance del Fondo. In particolare, viene rivista la composizione del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia, escludendo la presenza dei due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Al contempo, al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni di categoria, viene istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Presidente della Conferenza delle Regioni o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni delle imprese del settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi.

Le altre modalità di funzionamento del Fondo

Al di là di quanto previsto dalla nuova disciplina, le restanti modalità operative del Fondo non sono state modificate e restano dunque in vigore. In particolare, nel ricordare che il Fondo rende di volta in volta disponibile sul proprio sito la versione completa delle Disposizioni operative¹, si riporta di seguito una sintesi di quelle di maggiore interesse.

Requisiti di ammissibilità dei beneficiari finali

La garanzia del Fondo è concessa ai soggetti beneficiari che:

- non rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà” ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014;
- svolgano una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle sezioni ATECO K - Attività finanziarie ed assicurative, O - Amministrazione Pubblica, T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali;
- non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze”;
- non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate;
- non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;
- non devono aver beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta/intervenuta:

¹ <https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modalita-operative/>

- la comunicazione al Fondo di un evento di rischio che non sia stata successivamente ritirata dal soggetto richiedente la garanzia;
- una richiesta di escussione della garanzia, che non sia stata successivamente ritirata/rinunciata dal soggetto richiedente ovvero che in fase di istruttoria per la liquidazione della perdita la garanzia non sia stata dichiarata inefficace;
- una liquidazione della perdita maturata dal soggetto richiedente, che non sia stata totalmente rimborsata dal soggetto beneficiario finale;
- una proposta di accordo transattivo;
- una richiesta di prolungamento della durata di garanzia per difficoltà del soggetto beneficiario finale;
- la revoca dell'agevolazione connessa alla garanzia, per la quale il soggetto beneficiario finale non abbia rimborsato l'intero importo.

Il modello di valutazione del rischio

Con la precedente riforma della disciplina del Fondo, entrata in vigore il 15 marzo 2019, è stato adottato un modello di valutazione del merito creditizio delle imprese (modello di rating), che ha sostituito il vecchio sistema di credit scoring.

Tale modello, che è stato sviluppato con una metodologia coerente con le best practice diffuse nelle maggiori banche, utilizza un set informativo più ampio rispetto ai modelli di credit scoring e consente la definizione di una probabilità di default del soggetto beneficiario finale.

Il modello si struttura in due moduli:

- il modulo economico-finanziario, che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa beneficiaria, principalmente attraverso i dati di bilancio;
- il modulo andamentale, che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa beneficiaria, attraverso i dati forniti dai Credit bureau e dalla Centrale dei rischi.

Tali moduli si combinano applicando una matrice di rating differenziata per società di capitali e società di persone e ditte individuali, restituendo il risultato integrato. Il rating finale si ottiene poi correggendo tale risultato integrato per la presenza di eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati sulla società e, dove previsto, sui soci con cariche rilevanti (downgrading).

Come indicato nella tabella di seguito riportata, la valutazione finale del modello si esprime su una scala di 12 classi raggruppabili in 5 fasce che sintetizzano quindi il merito di credito dell'impresa valutata (cfr. tavola 1).

Sono escluse dall'accesso alla garanzia del Fondo le imprese rientranti in fascia 5, vale a dire quelle imprese con una PD superiore al 9,43%.

Tav. 1 - Le fasce di valutazione del modello di rating

Fascia	Rating		Tasso di default	Distribuzione popolazione	Descrizione
1	1	AAA/A	0,12%	3,22%	Soggetto caratterizzato da un profilo economico-finanziario e da una capacità di far fronte agli impegni finanziari molto buoni. Il rischio di credito è molto basso.
2	2	BBB+	1,02%	20,59%	Soggetto caratterizzato da un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto.
	3	BBB			
	4	BBB-			
3	5	BB+	3,62%	44,29%	Soggetto caratterizzato da elementi di vulnerabilità. Il rischio di credito è accettabile.
	6	BB			
	7	BB-			
4	8	B+	9,43%	23,87%	Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità. Il rischio di credito è significativo.
	9	B			
	10	B-			
5	11	B-	<9,43%	8,04%	Soggetto caratterizzato da problemi economici estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte. Il rischio di credito è elevato.
	12	C			

Fonte: Disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI - MCC

Commissioni una tantum

Entro 3 mesi dalla data di delibera di ammissione alla garanzia del Fondo, deve essere versata una commissione una tantum che, oltre a quanto espressamente previsto dal DL Fisco-Anticipi in tema di microimprese, al massimo è pari all'1% (cfr. tavola 2).

La commissione non è dovuta per le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o PMI innovative, per le operazioni Nuova Sabatini e per le operazioni di microcredito.

La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a: imprese ubicate nel Mezzogiorno, imprese femminili, imprese sociali e imprese di autotrasporto

Tav. 2 - Commissioni una tantum

	Regioni del Mezzogiorno			Restanti territori		
	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Operazioni sul capitale di rischio						
- Anno di ammissione	1%			1%		
- Anni successivi						
<i>fino al 5°</i>	0,25%			0,25%		
<i>successivi al 5°</i>	0,5%			0,5%		
Operazioni di sottoscrizione di minibond con o senza piano di ammortamento	1%			1%		
Altre operazioni finanziarie	-	-	-	0,25%	0,5%	1%

Fonte: Disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI - MCC